



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

INNOVAZIONE

Comunicazione E/620 del 30/03/2020

a cura di Barbara Calzi

Proroga del termine per la comunicazione dei risparmi di energia (articolo 7, comma 8, d.lgs. n. 102/2014) - Comunicato MISE 27 marzo 2020

A causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l'adempimento dell'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014⁽¹⁾, deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per tutta la durata delle stesse.

Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei **risparmi di energia** normalizzati, conseguiti rispetto all'anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno **22 maggio 2020**.

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2040921-comunicato-27-marzo-2020-proroga-del-termine-per-la-comunicazione-dei-risparmi-di-energia-articolo-7-comma-8-d-lgs-n-102-2014>

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727724).

⁽¹⁾DLgs. N. 102/2014, art. 7, c. 8." I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo."